

## MEMORIA CISL

presso la IX Commissione Trasporti, e della X Commissione Attività produttive,  
della Camera dei Deputati su:

**Disegno di Legge recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di  
intelligenza artificiale" (C. 2316 Governo, approvato dal Senato)**

*(Roma, 6 maggio 2025)*

### Premessa

Il Senato ha approvato il disegno di legge in materia di Intelligenza Artificiale, con il fine di stabilire i principi generali relativi a ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione dei sistemi e modelli basati su tale tecnologia. Il DDL è ora atteso per alla Camera dei deputati per la sua definitiva conversione in legge.

Una bussola per dare un giudizio sul disegno di legge sono, certamente, le parole di Papa Francesco, pronunciate durante la giornata per la pace del 2024: *“il lavoro di redazione di linee guida etiche per la produzione di forme di intelligenza artificiale non può prescindere dalla considerazione di questioni più profonde riguardanti il significato dell’esistenza umana, la tutela dei diritti umani fondamentali, il perseguimento della giustizia e della pace. Questo processo di discernimento etico e giuridico può rivelarsi un’occasione preziosa per una riflessione condivisa sul ruolo che la tecnologia dovrebbe avere nella nostra vita individuale e comunitaria e su come il suo utilizzo possa contribuire alla creazione di un mondo più equo e umano. Per questo motivo, nei dibattiti sulla regolamentazione dell’intelligenza artificiale, si dovrebbe tenere conto della voce di tutte le parti interessate, compresi i poveri, gli emarginati e altri che spesso rimangono inascoltati nei processi decisionali globali”*.

Osservato da questo punto vista, nel complesso il DDL, benché intervenga su alcuni aspetti rilevanti (a es. la gestione dei dati sensibili), pare non sufficiente per consentire al sistema di regole nazionale di fare i necessari passi avanti per garantire un livello di tutele nei confronti del possibile impatto dell’intelligenza artificiale parificabile a quello dei principali paesi dell’UE e in grado di far compiere all’Italia quei passi in avanti ulteriori che vadano oltre il regolamento europeo.

L'obiettivo non può che essere quello di realizzare una transizione tramite una riuscita integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi sociali, d’impresa e del lavoro, cogliendo le opportunità e riducendo al minimo i rischi sia per le persone e per i lavoratori che per le imprese e i datori di lavoro, nonché di garantire il miglior risultato possibile sia per le imprese e i datori di lavoro che per le persone e i lavoratori.

Dato il carattere aperto e non del tutto prevedibile a priori e il potenziale di microregolazione di ogni fase del lavoro propri dell'intelligenza artificiale, è efficace nell'organizzazione del lavoro attivare processi dinamici e circolari partecipati e gestiti congiuntamente tra le parti, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità dei diversi attori. La CISL ritiene che il DDL possa essere utile se diverrà occasione per la promozione della partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti ai processi connessi all'introduzione e alla gestione dell'intelligenza artificiale, attraverso il riconoscimento o la previsione di quadri basati su una comunicazione aperta, quindi sull'informazione, sulla consultazione, sulla contrattazione collettiva e su altre forme partecipative più avanzate (ad es. partecipazione organizzativa e gestionale).

La seconda priorità su cui si dovrebbe investire riguarda le competenze. Secondo l'ISTAT (2024) solo il 37,1% degli occupati in Italia utilizza per almeno metà del tempo lavorativo competenze digitali, una percentuale inferiore alla media europea del 41,2%. Il 32,9% degli occupati in Italia non utilizza mai tali strumenti, rispetto al 27,5% della media UE. Le differenze sono evidenti anche tra vari gruppi demografici e professionali, con i lavoratori di età compresa tra i 30 e i 44 anni che risultano i più attivi nell'uso delle tecnologie digitali, mentre i giovani e gli stranieri mostrano percentuali di non utilizzo più elevate. Una terza variabile riguarda il titolo di studio. Secondo il Rapporto BES 2022, le competenze digitali sono più diffuse per chi ha continuato il percorso di studi: sono presenti nel 75,9% di chi ha almeno la laurea, nel 53,8% di coloro che hanno il diploma secondario e nel 21,9% di chi ha un titolo di studio inferiore.

Si evidenzia, dunque, uno scenario di possibile polarizzazione sociale e sul lavoro che rende auspicabile che nel DDL venga prevista l'adesione del sistema paese all'“Unione delle Competenze” della Commissione UE, resa pubblica il 5 marzo 2025, con lo scopo di sostenere lo sviluppo del capitale umano per rendere le nostre economie più competitive e meno diseguali in linea con i rapporti Draghi e Letta.

La norma proposta è, poi, carente di ogni riferimento relativo al possibile utilizzo dell'AI al servizio dell'analisi delle diverse banche dati detenute dalle amministrazioni nazionali e dagli intermediari finanziari, con il fine di combattere l'evasione fiscale e contributiva che nel nostro Paese presenta dimensioni molto rilevanti: secondo il MEF e l'ISTAT stiamo parlando di 83 miliardi di euro all'anno, stima per molti ricercatori in difetto, pari al 4,5% del PIL.

Si ritiene che l'intelligenza artificiale dovrebbe essere utilizzata sia per l'analisi dei fenomeni degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con lo scopo di rendere la vigilanza realizzata sul terreno da AUSL e Ispettorato del Lavoro più mirata, anche a fronte delle risorse limitate disponibili; che della simulazione di possibili scenari e dinamiche conseguenti all'esposizione ai rischi professionali per prevenirne gli effetti.

## **Articolo 1- finalità del disegno di legge**

L'articolo fissa i principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale. Il disegno di legge impegna tutti gli attori a un utilizzo corretto, trasparente e responsabile dell'AI, secondo una visione antropocentrica. Tale presupposto conduce alla necessità di garantire la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali dell'intelligenza artificiale.

Nel corso dell'esame dell'articolato è stato inserito il comma due, secondo cui si prevede che la futura legge si riferisca alla cornice costituita dal regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (AI Act).

*Si apprezza il riferimento all'approccio antropocentrico, rilevante in un contesto nel quale rischia di prevalere una visione tecnocentrica di delega all'intelligenza artificiale in numerosi ambiti (es. selezione e valutazione del personale, microcontrollo della prestazione lavorativa, formazione delle decisioni, ecc.). Manca tra i principi fondamentali un riferimento esplicito ai rischi lavorativi e all'integrità psico-fisica e sociale dei lavoratori e delle lavoratrici (magari attraverso un espresso richiamo all'articolo 2087 del codice civile).*

## **Articolo 2 – definizioni**

L'articolo reca le definizioni dei vocaboli utilizzati all'interno del provvedimento, quali: "sistemi di intelligenza artificiale"; "dato"; "modelli di intelligenza artificiale". Il comma 1-bis, specifica che per ulteriori definizioni, non espressamente citate, si rimanda a quanto contenuto nell'AI Act (il regolamento europeo succitato).

*La definizione di intelligenza artificiale proposta si riferisce a un sistema automatizzato progettato per operare con livelli variabili di autonomia, dotato della capacità di adattarsi anche successivamente alla fase di diffusione. Il sistema, nel perseguire obiettivi espliciti o impliciti, elabora gli input ricevuti per generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni, suscettibili di influenzare ambienti fisici o virtuali. La caratteristica fondamentale dell'AI è quella di essere una tecnologia con processi elaborativi degli input solo in parte conoscibili, spiegabili e tracciabili, elementi all'origine di possibili rischi ed eterogenesi dei fini.*

## **Articolo 3 – principi generali**

L'articolo definisce i principi generali della disciplina posta dal disegno di legge, con particolare attenzione all'intelligenza artificiale generativa, che va oltre la semplice analisi e l'interpretazione dei dati, permettendo alle macchine di generare nuovi contenuti che non esistevano prima, basandosi su un apprendimento solo in parte supervisionato da agenti umani.

In coerenza con l'AI Act, si prevede che ogni uso dell'AI avvenga nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previsti dall'ordinamento italiano ed europeo; dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità; della correttezza, attendibilità, sicurezza, qualità, appropriatezza e trasparenza, secondo il principio di proporzionalità, dei dati e processi su cui si sviluppa l'intelligenza artificiale; del rispetto dell'autonomia e del potere decisionale umani; della prevenzione del danno; della conoscibilità e spiegabilità dei processi attivati dall'AI; dell'assicurazione della sorveglianza e del controllo umani; dell'esercizio delle funzioni e competenze delle "istituzioni territoriali", sulla base dei principi di autonomia e sussidiarietà.

La norma si occupa, poi, dell'obbligo di garantire la cybersicurezza (protezione dagli attacchi informatici) lungo l'intero ciclo di vita dei sistemi e modelli di intelligenza artificiale; nonché della non discriminazione nell'accesso all'AI da parte delle persone con disabilità.

*Si rileva nell'articolato l'assenza di ogni riferimento specifico al rischio di eccessi nella sorveglianza e nel controllo derivante dall'impiego di tecnologie di IA e, conseguentemente, la mancata esplicita menzione dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, che regola l'uso di strumenti di controllo e monitoraggio sul posto di lavoro.*

*Tra i principi generali non è stato inserito alcun riferimento ai diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti ai processi di introduzione dell'AI nell'organizzazione del lavoro.*

#### **Articolo 4 - principi in materia di informazione e di dati personali**

L'articolo reca principi specifici, in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali dell'intelligenza artificiale e regola l'utilizzo da parte dei minori dell'AI (differenziando a seconda abbiano o meno compiuto quattordici anni).

Per quanto riguarda l'informazione si fa riferimento ai principi consolidati di libertà, pluralismo dei mezzi di comunicazione, libertà di espressione, obiettività, completezza, imparzialità e lealtà.

Si estendono, poi, all'ambito dell'intelligenza artificiale i principi vigenti in materia di riservatezza dei dati personali derivanti dal regolamento europeo in materia.

#### **Articolo 5- Principi in materia di sviluppo economico**

Il DDL si propone di promuovere l'utilizzo dell'intelligenza artificiale (IA) per migliorare la produttività e la competitività del sistema economico nazionale.

*Si conferma un approccio antropocentrico all'intelligenza artificiale, in linea con l'AI ACT dell'UE. È positivo che si vogliano indirizzare gli acquisti di tutte le pubbliche amministrazioni verso modelli in grado di assicurare elevati standard in termini*

*sicurezza e di trasparenza nelle modalità di addestramento e di sviluppo di applicazioni basate sull'intelligenza artificiale generativa.*

#### **Articolo 6 – Sicurezza e difesa nazionale**

In linea con le norme europee, si escludono dall'ambito applicativo della disciplina posta dal disegno di legge le attività connesse ai sistemi e modelli di intelligenza artificiale, se condotte a fini di sicurezza nazionale, di cybersicurezza, di difesa nazionale.

*Si condivide la scelta compiuta dal Senato di inserire un emendamento che prevede che i sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico debbano essere installati su server ubicati nel territorio nazionale, con eccezione per quelli utilizzati nell'ambito di operazioni militari. Tutti gli aspetti relativi saranno, comunque, regolamentati da uno specifico DPCM, che dovrà essere emanato previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR).*

#### **Articolo 7 - Uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità**

Il DDL enuncia alcuni principi volti a regolare l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario, con particolare riguardo al miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità.

I sistemi di AI hanno grandi potenzialità nella diagnostica e la norma inserisce alcuni principi condivisibili, tra cui il fatto che l'ultima parola debba sempre essere rimessa ai medici, la non discriminazione e l'obbligo di informazione sull'uso della tecnologia a favore degli assistiti.

*Condivisibile, anche se da meglio precisare attraverso la normativa attuativa, la previsione secondo cui l'AI possa essere utilizzata per promuovere lo sviluppo, lo studio e la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale anche con il fine di realizzare i progetti di vita previsti dalla riforma sulla disabilità (d.lgs.62/24, di revisione della legge 104). Sarebbe opportuno integrare il DDL esplicitando il possibile uso dell'AI anche nei progetti di accomodamento ragionevole consistenti nell'adattamento del contesto lavorativo alle esigenze della persona con disabilità funzionale alla prosecuzione del rapporto di lavoro, in coerenza con l'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 216/2003.*

#### **Articolo 8 - Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario**

La norma elenca le finalità di ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale, in relazione alle quali i trattamenti di dati sono dichiarati di rilevante interesse pubblico: prevenzione, diagnosi e cura di malattie, sviluppo di farmaci, terapie e tecnologie riabilitative, realizzazione di apparati

medicali, incluse protesi e interfacce fra il corpo e strumenti di sostegno alle condizioni del paziente, salute pubblica, incolumità della persona, salute e sicurezza sanitaria e, infine, studio della fisiologia, della biomeccanica e della biologia umana anche in ambito non sanitario.

Il rilevante interesse pubblico relativo ai dati e ai trattamenti in questione è affermato in relazione alla realizzazione e utilizzazione di banche dati e dei modelli di base. Da ciò ne deriva che tali operazioni potranno essere eseguite unicamente da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, dagli Istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs), nonché da soggetti privati operanti nel settore sanitario nell'ambito di progetti di ricerca a cui partecipano soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro e gli stessi Irccs.

Viene, poi, stabilito il principio secondo il quale per le finalità di ricerca medico scientifica di pubblico interesse come sopra definite non sarà richiesto di replicare il consenso dell'interessato (ove richiesto) per l'elaborazione di dati sensibili (etnia, appartenenza sindacale, orientamento politico ...) se cambia l'ambito della ricerca stessa. In altri termini, se è stato prestato un consenso al trattamento di dati per la ricerca di una cura di una determinata patologia, gli stessi dati devono poter essere utilizzati senza ulteriori adempimenti salva la comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali. In ogni caso, i trattamenti di dati di cui del presente articolo devono essere oggetto di approvazione da parte dei comitati etici interessati e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali insieme con informazioni sulle misure per assicurare la sicurezza del trattamento e sulla valutazione dell'impatto del trattamento medesimo.

*È importante che i dati secondari rimangano di proprietà della sanità pubblica, rispettando la riservatezza dei pazienti e le disposizioni legislative vigenti, facilitando, nel contempo, l'impiego degli stessi a fini di ricerca e salute pubblica. La norma proposta pare, però, sufficientemente garantista per evitare un possibile abuso nell'uso di dati sensibili, anche alla luce dell'articolo 8bis (oggi articolo 9), introdotto in sede referente dal Senato.*

## **Articolo 9 – Trattamento dati personali per finalità di ricerca e sperimentazione**

Previsto un decreto del Ministro della salute da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e gli enti di ricerca, per la disciplina del trattamento dei dati per finalità di ricerca e sperimentazione anche tramite sistemi di intelligenza artificiale e machine learning, inclusi la costituzione e l'utilizzo di spazi speciali di sperimentazione a fini di ricerca, anche mediante l'uso secondario dei dati personali.

*La norma non è chiara laddove viene richiamato il coinvolgimento di "operatori e autorità sanitarie". A tal fine si chiede che venga inserito un riferimento alla necessità*

*di consultare preventivamente le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.*

### **Articolo 10 - Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale**

Gli usi possibili dell'AI per la gestione dei fascicoli sanitari (costituiti dall'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario riguardanti gli assistiti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale) e per il supporto alle finalità di cura, e in particolare per l'assistenza territoriale, devono essere disciplinati con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e con l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e cybersicurezza, sentita la Conferenza Permanente Stato Regioni. Ciò al fine di garantire strumenti e tecnologie avanzate nel settore sanitario.

*La norma si ritiene non coerente con il tentativo in corso di integrare le politiche sociali con quelle sanitarie, a partire dall'istituzione dei PUA – Punti Unici di Accesso e delle case di comunità, ed è, quindi, opportuno si faccia riferimento all'applicazione dell'intelligenza artificiale all'ambito più ampio "socio – sanitario". Riteniamo necessario, inoltre, che, tra i soggetti auditi ai fini della predisposizione delle norme sull'uso dell'AI in questo ambito vadano previste le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto, data la rilevanza che l'introduzione di questa tecnologia avrà certamente sull'organizzazione del lavoro.*

### **Articolo 11 - Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro**

La norma disciplina l'utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno del mondo del lavoro. I principi enunciati in riferimento a ciò paiono condivisibili e in linea con il già richiamato approccio antropocentrico: il miglioramento delle condizioni di lavoro; la salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei lavoratori; l'incremento delle prestazioni lavorative e della produttività delle persone.

Pare, inoltre, condivisibile che il DDL ribadisca in riferimento ai possibili utilizzi dell'intelligenza artificiale l'applicazione del principio della non discriminazione già contenuto nella normativa vigente per l'intero ciclo lavorativo, dalla selezione iniziale all'eventuale possibile licenziamento (si vedano in particolare l'articolo 15 dello Statuto dei Lavoratori; i Decreti Legislativi 216/2003 e 215/2003 attuativi delle Direttive UE 2000/78/CE e 2000/43/CE; la legge 162/2021, che rafforza e aggiorna le tutele contro le discriminazioni di genere nel lavoro).

La norma prevede che il datore sia tenuto a fornire al lavoratore un'informativa trasparente sugli ambiti di impiego di sistemi di IA.

*Rispetto alla specifica normativa relativa agli obblighi informativi in coerenza con tale principio e con l'art.26 comma 7 dell'AI Act<sup>1</sup> (gran parte delle applicazioni dell'AI al lavoro sono ritenute dal regolamento europeo ad alto rischio) si rileva la necessità di rivedere l'articolo 1-bis del D.lgs. 26 maggio 1997, n. 152, che limita l'obbligo di informazione a carico del datore di lavoro o del committente a favore del lavoratore ai soli casi di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati.*

*Si ritiene necessario, inoltre, rivedere il comma 6 dell'articolo 1-bis del D.lgs. 152 laddove si prescrive che le informazioni e i dati forniti ai lavoratori relativamente ai sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati (che possono comprendere anche sistemi di intelligenza artificiale) debbano essere forniti anche alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria e, in assenza delle predette rappresentanze, alle sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. È necessario infatti che la norma venga rafforzata, precisando che l'informazione debba essere preventiva all'inserimento dei sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati nella gestione del lavoro e che ad essa debba seguire una fase di consultazione, come definita dal D.lgs. n.25 del 2007 di recepimento della direttiva UE 2002/14.*

*Più in generale è da osservare che le scarse previsioni sul lavoro, contenute nell'art. 11, del DDL, assumono un valore prevalentemente ricognitivo dei principi propri del quadro normativo attualmente vigente nel nostro Paese.*

*Del tutto assente è il versante del mercato del lavoro e delle politiche attive, dove già si assiste ad un ampio utilizzo di sistemi di I.A., così come non vi è alcun riconoscimento del possibile ruolo delle parti sociali nel contesto della transizione digitale, diversamente da quanto avviene in altri Paesi. Si chiede di inserire una specifica norma che stabilisca il principio del controllo umano di ultima istanza laddove vengano utilizzati sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito del sistema pubblico di incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare nei casi in cui il rifiuto di un'offerta di lavoro comporti la decadenza da un beneficio economico.*

*Più che di ulteriori regole impositive è necessaria un'opera di semplificazione e di ricomposizione del complesso e variegato sistema normativo esistente, in modo da fornire indicazioni certe agli operatori economici aperti all'innovazione ed al contempo garantire l'effettività dei diritti dei soggetti interessati.*

*A tal fine intese collettive di stampo partecipativo e soft law paiono essere gli strumenti più appropriati.*

---

<sup>1</sup> “Prima di mettere in servizio o utilizzare un sistema di IA ad alto rischio sul luogo di lavoro, i deployer che sono datori di lavoro informano i rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori interessati che saranno soggetti all'uso del sistema di IA ad alto rischio. Tali informazioni sono fornite, se del caso, conformemente alle norme e alle procedure stabilite dal diritto e dalle prassi dell'Unione e nazionali in materia di informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”

## **Articolo 12 - Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro**

Si prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, al fine di contenere i rischi derivanti dall'impiego dei sistemi di IA in ambito lavorativo, massimizzandone i benefici. Le finalità dell'Osservatorio sono piuttosto ampie e consistono nella definizione di una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo; nel monitoraggio dell'impatto sul mercato del lavoro; nell'identificazione dei settori lavorativi maggiormente interessati dall'avvento dell'intelligenza artificiale; nella promozione della formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.

*È necessario che venga definito espressamente che dell'Osservatorio facciamo parte esperti nominati dalle parti sociali, rappresentanti di coloro a cui spetta la gestione degli impatti dell'introduzione dell'intelligenza artificiale nell'organizzazione del lavoro. L'Osservatorio, infatti, è definibile come il corrispettivo del Forum consultivo di cui all'articolo 67 dell'AI Act, attraverso il quale è prevista la partecipazione della società civile organizzata, a cui potrebbe essere affiancato un gruppo scientifico di alto livello di esperti indipendenti, scelta che il regolamento europeo compie attraverso l'articolo 68.*

## **Articolo 13 – Disposizioni in materia di professioni intellettuali**

La norma limita alle attività strumentali e di supporto la possibile finalità di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali rese in forma di contratto di prestazione d'opera intellettuale e richiede che l'eventuale utilizzo dei medesimi sistemi sia oggetto di informativa ai clienti da parte dei professionisti in esame.

*È condivisibile si preveda il requisito di prevalenza dell'apporto umano rispetto all'apporto dell'intelligenza artificiale quale cifra caratterizzante le professioni intellettuali di carattere consulenziale. Alla norma viene data effettività, prevedendo che le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista siano comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.*

## **Articolo 14 - Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione**

L'articolo pone alcune previsioni di ordine generale circa l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei procedimenti della pubblica amministrazione, alla stregua di principi quali la conoscibilità, tracciabilità, strumentalità rispetto alla decisione spettante comunque alla persona responsabile dell'agire amministrativo. In particolare, si prevede che l'AI debba essere utilizzata ai fini dell'incremento della propria

efficienza; della riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti; dell'incremento della qualità e quantità dei servizi erogati.

Anche in questo caso è esplicitamente prevista l'affermazione dell'autonomia e del potere decisionale della persona/funziionario, che resta l'unico/a responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti. La funzione dell'AI è, dunque, a supporto del lavoro umano.

*La norma è carente del riferimento a un principio rinvenibile nell'articolo 7 del d.lgs. 165/01 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) che prevede che "le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno". Come è noto e come la pandemia avrebbe dovuto ricordarci, l'efficienza e l'efficacia amministrativa si conseguono solo attraverso un investimento nel benessere organizzativo dei pubblici dipendenti.*

*Anche nel caso della norma in oggetto, nulla è previsto in materia di obbligo di previo confronto con le RSU sull'introduzione dell'AI nei processi organizzativi della p.a..*

### **Articolo 15 - Impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria**

L'articolo riguarda norme generali per l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito giudiziario, allo scopo di delimitarne gli ambiti. Non sono, infatti, ipotizzabili deleghe generali all'AI in questo campo, dato che è precisato che sono sempre riservate al magistrato le decisioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della legge; la valutazione dei fatti e delle prove e l'adozione dei provvedimenti (sentenze, ordinanze ecc.).

L'intelligenza artificiale potrà, quindi, essere utilizzata unicamente per attività accessorie alla giurisdizione vera e propria, purché lo stesso uso sia espressamente autorizzato dal Ministero della Giustizia.

*La norma è condivisibile e di particolare importanza, anche se va meglio compresa la natura dell'autorizzazione ministeriale all'uso dell'AI (è relativa al singolo modello/tecnologia o all'adozione della tecnologia da parte di ogni Tribunale richiedente?). Sarebbe, forse, più opportuno integrare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'ambito degli impegni assunti con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con specifico riferimento alla Missione M1C1 per accrescere l'efficienza della giustizia. Il PNRR prevede, infatti, che entro il 2026 i tempi del processo civile si riducano del 40% e quelli del processo penale si riducano del 25%.*

### **Articolo 16 - Delega al Governo in materia di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale**

La norma delega il Governo, indicandone i principi e criteri direttivi, per la definizione organica della disciplina relativa all'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale, affidando le controversie in materia alle sezioni specializzate in materia d'impresa.

*La delega pare troppo ampia e poco definita. Non si comprende come si raccordi con le procedure autorizzative previste dall'AI Act, che prevede organismi di notifica e di valutazione di conformità autonomi dalla Politica.*

*Se si intende dire che si delega il Governo a produrre uno standard armonizzato per valutare i modelli di AI, si ricorda che si attendono linee guida in materia da parte della Commissione UE, che paiono maggiormente coerenti con il Mercato Unico Europeo nel quale le imprese del nostro paese operano.*

*Si riterrebbe più appropriata una norma che favorisse per un verso una sandbox regolativa nazionale ad accesso gratuito per le startup e le PMI, in coerenza con l'articolo 58 dell'AI Act; per altro verso, in attesa delle linee guida europee, la produzione di codici di condotta volontari ex articolo 95 del regolamento europeo con il coinvolgimento delle Università e dei rappresentanti dei lavoratori.*

*La CISL ritiene lo strumento dei codici di condotta fondamentale per favorire l'anticipazione delle norme e dei principi del regolamento europeo sia ai fornitori dei modelli, che agli implementatori degli stessi.*

### **Articolo 17 – Modifiche al codice di procedura civile**

La norma modifica l'articolo 9 secondo comma del codice di procedura civile al fine di introdurre tra le materie di esclusiva competenza del tribunale quelle hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale, escludendo pertanto la competenza del giudice di pace in tali materie.

### **Articolo 18 - Uso dell'intelligenza artificiale per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale**

L'articolo è volto a favorire l'utilizzo dell'intelligenza artificiale a supporto della cybersicurezza nazionale, affidando tale compito all' Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN).

### **Articolo 19 - Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale**

La norma individua i soggetti chiamati a predisporre e ad aggiornare la Strategia nazionale per l'AI. Nello specifico, la norma affida tale incarico al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con una serie di soggetti istituzionali, tra cui il Ministro dell'università e della ricerca per i profili relativi alla formazione superiore e alla ricerca (modifica introdotta nel corso

dell'esame in sede referente); il Ministro della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale; il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD); l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN).

Si prevedono, poi, le finalità della Strategia nazione, tra cui la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati; la promozione della ricerca e la diffusione della conoscenza in materia di intelligenza artificiale; misure e incentivi finalizzati allo sviluppo imprenditoriale e industriale dell'intelligenza artificiale.

*Si ribadisce che non si ritiene efficace l'approccio basato sulla definizione di orientamenti strategici calati dall'alto, senza il coinvolgimento delle parti sociali. La proposta di governance avanzata dal DDL pare non in linea con quanto previsto dall'AI Act, giustamente attento alla co-costruzione di orientamenti comuni con la condivisione della società civile organizzata.*

#### **Articolo 20 - Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale**

In linea con le previsioni del regolamento comunitario, attraverso questo articolo si individuano l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) come autorità di notifica (con il compito di monitorare i soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale), e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale come autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con le istituzioni dell'Unione europea. Si tiene, comunque, ferma l'attribuzione a Banca d'Italia, CONSOB e IVASS del ruolo di autorità di vigilanza del mercato secondo quanto previsto, in materia di operatori finanziari, dall'articolo 74, paragrafo 6, del Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Si istituisce inoltre un Comitato di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio, per agevolare la collaborazione tra le due Agenzie e con le altre pubbliche amministrazioni.

*Non si comprende perché tra le Istituzioni coinvolte non è previsto il Garante per la protezione dei dati: ricordiamo che è stato il Garante italiano a porre per primo la necessità di far rispettare a ChatGPT le regole privacy sancite a Bruxelles. Peraltro il Garante presenta un profilo di maggiore indipendenza da Governo e Parlamento delle Agenzie citate dal presente articolo.*

#### **Articolo 21 - Applicazione sperimentale dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

La norma autorizza la spesa di 300.000 euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per la realizzazione di progetti sperimentali volti all'applicazione dell'intelligenza artificiale relativamente ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri.

#### **Articolo 22 - Misure di sostegno per il rientro in Italia dei lavoratori, i giovani e lo sport**

L'articolo promuove in ambiti specifici riguardanti il rientro in Italia dei lavoratori, i giovani e lo sport.

In particolare, viene annoverato lo svolgimento di attività di ricerca applicata nel campo delle tecnologie di intelligenza artificiale tra i requisiti in presenza dei quali è possibile accedere al regime fiscale agevolativo in favore dei lavoratori cosiddetti rimpatriati.

Viene, poi, previsto l'intervento dello Stato per favorire l'accesso ai sistemi di intelligenza artificiale per migliorare il benessere psicofisico delle persone tramite l'attività sportiva. Questo include lo sviluppo di soluzioni innovative per una maggiore inclusione delle persone con disabilità nel settore sportivo. Inoltre, si prevede che i sistemi di intelligenza artificiale possono essere utilizzati anche per organizzare attività sportive.

### **Articolo 23 - Investimenti nei settori di intelligenza artificiale, della cybersicurezza e calcolo quantistico**

La norma prevede sotto forma di equity fino a un miliardo di euro da impiegare nel capitale di rischio di imprese che operano in Italia nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza, delle tecnologie quantistiche e dei sistemi di telecomunicazioni. Gli investimenti sono effettuati avvalendosi di una società nell'orbita della Cassa Depositi e Prestiti.

### **Articolo 24 - Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale**

Contiene una delega al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi che adeguino la normativa nazionale al AI Act. I criteri di delega prevedono tra le altre cose la massima semplificazione dei procedimenti; il coordinamento con le discipline vigenti; il principio di gold plating (ovvero un livello di regolazione non superiore a quello minimo dell'AI Act); percorsi di alfabetizzazione e formazione nell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale; il potenziamento, all'interno dei curricula scolastici, dello sviluppo di competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche legate alle discipline STEM, nonché artistiche, al fine di promuovere la scelta da parte delle studentesse e degli studenti, anche attraverso mirate attività di orientamento personalizzato, di percorsi di formazione superiore relativi alle menzionate discipline.

Un'ulteriore delega è prevista per la definizione organica della disciplina nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite, con lo scopo di inibire la diffusione e di rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale; e precisare i criteri di imputazione della responsabilità penale

delle persone fisiche e amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale.

*Specie in riferimento alla prima delega (inerente l'adeguamento della normativa nazionale all'AI Act) si richiede di specificare che tale azione possa essere svolta unicamente sentite le partite sociali.*

### **Articolo 25 - Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale**

L'articolo disciplina la tutela del diritto d'autore con riguardo alle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, prevedendone la protezione a condizione che la loro creazione derivi del lavoro intellettuale dell'autore. Viene inoltre consentita la riproduzione e l'estrazione da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso, effettuata tramite l'utilizzo di modelli e sistemi di intelligenza artificiale.

### **Articolo 26 - Norme penali**

La norma introduce specifiche circostanze aggravanti per reati commessi mediante sistemi di intelligenza artificiale.